



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2017 FASC. 2

(ESTRATTO)

G A I A V A N N O N I

**L'INTERESSE DEL MINORE AD UN'EDUCAZIONE CONFORME
AI VALORI FONDATIVI DELLA COSTITUZIONE**

08 MAGGIO 2017

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Gaia Vannoni*

L'interesse del minore ad un'educazione conforme ai valori fondativi della Costituzione

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* – 2. *L'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 330 e 333 del codice civile. Il caso di Reggio Calabria.* – 3. *Riflessioni a margine dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.*

1. Introduzione.

Obiettivo del presente scritto è discutere un recente orientamento giurisprudenziale in materia di interesse superiore del minore. Dal 2012 il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha adottato provvedimenti¹ di limitazione o di decadenza della responsabilità genitoriale di alcuni membri appartenenti alla 'ndrangheta in virtù di un'interpretazione delle norme del codice civile orientata alla luce degli articoli 2, 30 e 31 della Costituzione all'interno di un giudizio di bilanciamento il cui riferimento preminente è la clausola generale dell'interesse superiore del minore.

Le motivazioni dei giudici si articolano su tre principali piani: in primo luogo, il richiamo alle norme costituzionali ai fini dell'individuazione di un contenuto minimo del processo educativo, in secondo luogo, il riferimento alle norme sovranazionali in materia di interesse del minore e infine il necessario giudizio di bilanciamento fra diritti fondamentali del minore.

Il contesto sociale specifico ha avuto un ruolo primario nell'individuazione dell'interesse dei minori coinvolti, determinando le decisioni dei giudici.

2. L'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 330 e 333 del codice civile. Il caso di Reggio Calabria.

L'orientamento in oggetto trova fondamento nel grave pregiudizio arrecato all'interesse dei figli minorenni dalla provata inidoneità allo svolgimento dei compiti previsti dal ruolo genitoriale di soggetti appartenenti alla 'ndrangheta. L'inidoneità, in particolare, riguarda la funzione educativa dei genitori².

Il Tribunale di Reggio Calabria ha deciso di adottare in casi particolari provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale di quei genitori che indottrinarono i figli ad una cultura criminale coinvolgendoli fin dalla tenera età nei propri affari illeciti, determinando un pregiudizio per la loro crescita psico-fisica e, dunque, per il loro superiore interesse.

Dall'analisi delle motivazioni contenute nei provvedimenti emerge un uso da parte dei giudici degli strumenti *ex artt.* 330 e 333 del codice civile relativi ai provvedimenti sulla limitazione, sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale interpretati alla luce degli articoli 2, 30 e 31 della Costituzione.

La Corte reggina, pur riconoscendo l'autonomia educativa dei genitori rispetto ai figli, individua un limite invalicabile, relativamente al contenuto della proposta educativa di cui i minori devono

* *Dottoranda di ricerca presso l'Università di Milano-Bicocca.*

¹ È possibile leggere alcuni provvedimenti sul sito del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria all'indirizzo telematico http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/articoli.php?nome=Provvedimenti&id_articolo=999.

² S. CASABONA, *Decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del latitante di mafia*, in [Questione Giustizia](#), 11 ottobre 2016.

essere destinatari, al di sotto del quale i genitori vengono meno ai compiti previsti dal loro ruolo. Tale limite è fissato dai giudici nei valori fondativi della Carta costituzionale.

Un modello educativo che contraddica il contenuto minimo comune che deve connotare il processo educativo di ogni individuo minorenni può, dunque, essere censurato dall' autorità giudiziaria poiché in contrasto con i compiti previsti dalla Costituzione per il ruolo genitoriale.

La genesi dei provvedimenti è generalmente il processo penale³. Gli uffici giudiziari reggini hanno infatti instaurato una stretta collaborazione che ha portato alla firma di un protocollo d'intesa⁴. Il documento prevede che qualora la Procura, all'interno delle proprie indagini, venga a conoscenza di situazioni di pregiudizio per alcuni minori, ne informi immediatamente il Tribunale per i minorenni che provvederà ad analizzare la situazione e a prendere, nel caso lo ritenga opportuno, i provvedimenti idonei.

Premettendo che, specialmente in materia di interesse del minore, ogni caso è unico e riferito al singolo bambino, è possibile distinguere tre principali categorie di situazioni emerse dallo studio dei provvedimenti in esame.

Ai fini dell'individuazione del migliore interesse del minore, il tribunale ha giudicato necessario operare un giudizio di bilanciamento di più diritti fondamentali del minore che, nel caso concreto, si ponevano fra loro in contrasto. I diritti fondamentali in questione sono da individuare nel diritto a vivere nella propria famiglia d'origine, da un lato, e nel diritto ad una crescita psico-fisica armoniosa e ad un'educazione conforme ai principi fondativi dell'ordinamento costituzionale, dall'altro.

In primo luogo, troviamo alcuni casi in cui i minori sono stati allontanati da entrambi i genitori poiché né nella famiglia nucleare né in quella allargata è stato possibile individuare soggetti estranei a distorte dinamiche criminali. Secondo il giudizio di bilanciamento dei diritti del minore effettuato dalla corte, la necessità di evitare un danno ai figli e il diritto ad una educazione responsabile devono prevalere sul loro diritto a crescere nella propria famiglia di origine, conseguendo in questo modo il loro migliore interesse⁵.

In secondo luogo, un'altra tipologia di casi presentatisi a Reggio Calabria ha visto alcune madri di minori chiamarsi fuori dalle dinamiche malavitose e collaborare con la giustizia o almeno, non prendere parte alla trasmissione del sistema valoriale mafioso. In questi casi i minori sono stati affidati in modo esclusivo alle madri e molto spesso con esse inseriti in specifici programmi di protezione che li hanno allontanati dalla regione di provenienza. In tali situazioni, il tribunale ha individuato l'interesse del minore nel poter rimanere con la madre che aveva interrotto i rapporti con l'ambiente familiare di provenienza considerato dannoso per lo sviluppo del bambino. In questo caso il legame basilare del minore con la sua famiglia è parzialmente preservato dal Tribunale che ha potuto così assicurare almeno in parte il diritto del minore a vivere con i genitori⁶.

In terzo luogo, vi sono i casi in cui i minori stessi hanno commesso reati connessi alle attività illecite dalla propria famiglia. In alcuni di queste situazioni la responsabilità genitoriale è stata limitata. Contemporaneamente è stato scelto di usare l'istituto della messa alla prova in un luogo diverso da quello d'origine per permettere ai minori di sperimentare un contesto sociale differente da quello di provenienza⁷.

Le argomentazioni delle motivazioni dei giudici sono ricorrenti nei diversi provvedimenti e, come detto in apertura dell'articolo, si articolano principalmente in tre punti essenziali: in primo luogo troviamo il riferimento alle norme costituzionali, in secondo luogo il richiamo alla normativa pattizia ed, infine, il necessario bilanciamento fra i diritti fondamentali del minore.

³ R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari: la tutela dei minori di 'ndrangheta tra prassi giudiziari e prospettive de iure condendo*", in *Minorigiustizia*, n. 3/2016, 16,

⁴ V. all'indirizzo http://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/articoli.php?nome=Protocolli&id_articolo=1000.

⁵ Trib. Min. Reggio Calabria, decreto 24.01.2014; Trib. Min. Reggio Calabria, decreto 8.03.2016, Trib. Min. Reggio Calabria, decreto 18.10.2016; Trib. Min. Reggio Calabria, decreto 25.10.2016; Trib. Min. Reggio Calabria, decreto 6.03.2012.

⁶ Trib. Min. Reggio Calabria, decreto 22.04.2013; Trib. Min. Reggio Calabria, decreto 29.09.2015.

⁷ Trib. Min. Reggio Calabria, decreto 19.07.2012.

Relativamente al primo punto, il tribunale richiama nei suoi provvedimenti le norme costituzionali ed in particolare gli articoli 2, 30 e 31 della Costituzione⁸.

La Carta costituzionale, infatti, garantisce una protezione particolare all'infanzia⁹, prevedendo una specifica cura nei confronti di soggetti come i minorenni, considerati psicologicamente e fisicamente *in fieri*. Tale protezione è accordata sia singolarmente sia nelle formazioni sociali in cui la persona - nel nostro caso il minore - si trova inserita (articolo 2 Costituzione). Questa tutela è particolarmente forte in riferimento a quelle formazioni sociali in cui l'individuo è inserito indipendentemente dalla propria volontà come succede ai figli nei confronti della propria famiglia¹⁰.

I bambini godono di particolare protezione da parte dello Stato in quanto "parti deboli" all'interno del rapporto di filiazione. Essi hanno diritto ad essere mantenuti, educati ed istruiti dai loro genitori. È previsto inoltre l'intervento dell'autorità giudiziaria nel momento in cui i genitori vengano meno ai propri compiti. In caso di incapacità di questi ultimi i diritti dei minori non vengono meno e lo Stato deve garantire un intervento in sostituzione dei genitori sulla base di istituti legislativi di sostegno (articolo 30 Costituzione).

Nei provvedimenti è altresì richiamata la clausola generale dell'interesse del minore. Essa, accanto alle norme costituzionali, si pone a principio cardine della materia del diritto di famiglia e minorile e guida sia il legislatore nella previsione di leggi sia il giudice nella sua attività di bilanciamento tra diritti fondamentali.

La locuzione "preminente interesse del minore" traduce l'espressione inglese *best interests of the child*, principio di diritto internazionale che compare nelle principali carte sovranazionali relative ai diritti dei fanciulli.

L'origine del principio in realtà non è legata alle sole fonti normative internazionali, esiste infatti "un'accezione del principio di origine tutta interna"¹¹ ricavata dalla giurisprudenza costituzionale italiana mediante una lettura sistematica ed evolutiva della Costituzione. La prima sentenza in cui la Corte costituzionale ha trattato il principio del superiore interesse del minore è la [n.11 del 1981](#) (punto 5 del considerato in diritto) in cui, relativamente alla legge sull'adozione speciale del 1967, si legge: "queste norme, riconoscendo come fine preminente lo svolgimento della personalità in tutte le sedi proprie, assumono a valore primario la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo: da ravvisare in primissima istanza nella famiglia d'origine, e, soltanto in caso di incapacità di questa, in una famiglia sostitutiva". La Corte, inoltre, ribadisce che la Costituzione obbliga il legislatore e l'autorità pubblica a "predisporre quegli interventi che pongano rimedio nel modo più efficace al mancato svolgimento dei loro compiti da parte dei genitori di sangue: e cioè alle funzioni connesse al dovere-diritto di mantenere, istruire ed educare i figli".

Nonostante gli sforzi della dottrina, la definizione di interesse del minore è tuttora rimasta piuttosto vaga¹². Per alcuni tale principio è ormai un dato assiomatico ripetutamente affermato sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza¹³ e a cui pochi ancora cercano di attribuire una definizione chiara.

⁸ "La copertura costituzionale è, innanzitutto, assicurata dall'art. 30 Cost. [...], e ancora dagli art. 2 [...] e 31, comma secondo, Cost. [...], secondo cui è preciso compito dello Stato - e delle proprie diramazioni istituzionali - proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e intervenire a tutela dell'integrità fisica e sociale dei minori, mediante interventi volti alla salvaguardia di reali opportunità esistenziali che consentano un'effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale, mediante il ripristino di valori collettivi condivisi" (Trib. min. Reggio Calabria, decreto 25.10.2016, 14 e ss.). Tali principi sono richiamati anche in Trib. min. Reggio Calabria, decreto 17.05.2016; Trib. min. Reggio Calabria, decreto, 8 marzo 2016, 8; Trib. min. Reggio Calabria, decreto 24.01.2014; Trib. min. Reggio Calabria, decreto 19.07.2012, 2.

⁹ Quando parliamo di bambino usiamo il maschile in un'accezione neutra rispetto al genere secondo le regole della lingua italiana, ma precisiamo che ci riferiamo sia ai bambini che alle bambine.

¹⁰ L. POMODORO, *Prefazione*, in E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, Milano, 2016, 12.

¹¹ E. LAMARQUE, *Prima i bambini* cit., 13.

¹² P. RONFANI, *L'interesse del minore: dato assiomatico o nozione magica?*, in *Sociologia del diritto*, 1/1997, 47; si veda anche V. POCAR, P. RONFANI, *La famiglia e il diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2008, 172.

¹³ G. MANERA, *Il minore come soggetto di diritti, ossia rilevanza della sua volontà nell'affidamento ad uno dei genitori*, in *Giur. Merito*, 1982, 361.

Per altri la categoria dell'interesse del minore è simile ad una nozione magica. "Per quanto sia contemplata dalla legge, ciò che non viene previsto è l'abuso che se ne fa oggi. Al limite, essa finirebbe col rendere superflui tutti gli istituti del diritto di famiglia"¹⁴. È certamente complesso riuscire ad elaborare una definizione astratta che possa risultare valida e adatta ad ogni situazione in riferimento ai molti campi del diritto minorile, ma è comunque urgente individuarne i parametri poiché questo principio si è consolidato negli anni come criterio determinante in tutte le decisioni che riguardano i minori¹⁵.

In riferimento al secondo punto riguardante la normativa sovranazionale, le norme internazionali richiamate dai provvedimenti sono quelle contenute nella Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, approvata trent'anni dopo la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176. In particolare nei provvedimenti sono richiamati gli articoli 3, 9 e 29¹⁶.

L'articolo 3 impone che, in ogni decisione relativa ai bambini, l'interesse superiore degli stessi assuma preminente rilevanza¹⁷.

L'articolo 9 prevede che, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, i giudici possano disporre l'allontanamento del minore dalla propria famiglia qualora questa separazione risulti necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione di questo tipo può essere necessaria quando, ad esempio, i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo.

L'articolo 29, invece, sottolinea che la famiglia deve educare il minore a vivere nella società civile ed allevarlo ai principi di pace, tolleranza, dignità e solidarietà e, sotto diverso profilo, a preservarlo dai rischi connessi alla trasgressione delle comuni regole di convivenza civile. L'educazione dei minori dovrà avere come finalità il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite, dei valori nazionali del paese nel quale vive.

In alcuni decreti è citata anche la CEDU, il cui articolo 8¹⁸ prevede che: "*Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza privata. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica sull'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*". In applicazione di tale principio, la Corte EDU ha affermato che la privazione della responsabilità

¹⁴ J. RUBELLIN-DEVICHI, *Le principe de l'intérêt de l'enfant dans la loi et la jurisprudence françaises*, in *Revue française des Affaires sociales*, 4/1994, 157 ; J. CARBONNIER, *Droit civil I.2, La famille, les incapacités*, P.U.F. 1969, 370.

¹⁵ A. DI FRANCIA, F. DALLAGIACOMA, *I diritti dei minorenni nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2008, 19. Riguardo l'indeterminatezza del concetto si veda anche PARKER S., *The best interests of the child. Principles and problems*, in P. ALSTON, *The best interests of the child. Reconciling culture and human rights*, Clarendon Press, Oxford, 1991, 26.

¹⁶ "... il provvedimento ablativo adottato è in linea con la normativa interna (art. 2, 30 e 31 Cost., con i correlati art. 330 ss. C.c.) e pattizia internazionale a tutela dell'infanzia, là dove si afferma che la famiglia, luogo privilegiato per la crescita del minore, deve però educarlo ai principi etici e legali condivisi e, sotto diverso profilo, preservarlo dai rischi connessi al mancato rispetto di tali valori" (Trib. min. Reggio Calabria, decreto 17.05.2016); "Quanto alla normativa pattizia internazionale, assoluto rilievo riveste la convenzione stipulata a New York nel 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 1991, che, dopo avere stabilito nel preambolo che i genitori devono educare il fanciullo "a diventare un membro utile della società e a sviluppare il suo senso di responsabilità morale e sociale", tra l'altro ha statuito: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" (art. 3, comma 1), che può comportare "la separazione dai suoi genitori quando maltrattano o trascurano il fanciullo" (art. 9) (Trib. min. Reggio Calabria, decreto 25.10.2016, 14 e ss). Le stesse parole si trovano in Trib. min. Reggio Calabria, decreto, 8 marzo 2016, 8, trib. min. Reggio Calabria, decreto 24.01.2014, trib. min. Reggio Calabria, decreto 19.07.2012, 2, Trib. min., decreto 29.09. 2015, trib. min. Reggio Calabria, decreto 7.10. 2014.

¹⁷ "... in all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration" (articolo 3).

¹⁸ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 25.10.2016, 14 e ss; Trib. min., decreto 29.09. 2015.

genitoriale rappresenta una misura particolare da applicare solo in presenza di circostanze eccezionali, in virtù del migliore interesse del minore. In particolare, l'intervento dello Stato in questo ambito deve ritenersi legittimo laddove sia previsto dalla legge, sia rivolto a perseguire uno o più fini legittimi e se costituisce una misura necessaria in una società democratica¹⁹. In ambito CEDU, l'interesse del minore, pur non essendo espressamente formulato nella Convenzione, è stato trattato in correlazione all'art. 8 della stessa, relativamente al rispetto della vita privata e familiare²⁰.

Infine, relativamente al terzo punto citato, la corte si sofferma sul giudizio di bilanciamento²¹ tra il diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine (legge 184/1983) e il diritto ad una crescita sana e a ricevere un'educazione responsabilizzante, ispirata ai valori fondativi della comunità (art. 29, Convenzione di New York e artt. 2, 30 e 31, Costituzione) e necessaria al fine di una crescita armoniosa. In conformità con i principi normativi nazionali e sopranazionali richiamati, la corte sostiene che debba essere tutelato il diritto del minore a crescere ed essere educato all'interno della sua famiglia, ma che tale diritto fondamentale non sia assoluto e, nel superiore interesse del minore, debba essere bilanciato con quello, altrettanto importante, di ricevere un'educazione responsabile che lo preservi dalle conseguenze derivanti dalla trasgressione dei valori condivisi e consacrati nelle norme nazionali e sovranazionali sopra richiamate²².

I genitori avrebbero dunque un correlato dovere "di garantire un *habitat* educativo consono al rispetto delle norme sociali e giuridiche"²³. Nel caso in cui i genitori non adempiano i propri doveri, e in particolare nel caso in cui compiano scelte valoriali opposte, lo Stato ha l'obbligo di intervenire "prendendosi carico delle sorti sociali ed esistenziali di questi minori, al fine di preservarli dalle prevedibili conseguenze riconnesse al mancato rispetto dei valori condivisi"²⁴.

La responsabilità genitoriale, secondo dottrina e giurisprudenza, non è un potere arbitrario dei genitori sui figli ma piuttosto un *munus*, che i primi devono esercitare nell'interesse dei secondi al fine di garantire loro i diritti previsti dall'articolo 30 della Costituzione e dall'articolo 315 del codice civile ad essere mantenuti, istruiti ed educati²⁵. Nel rapporto di filiazione, dunque, la responsabilità genitoriale è un mezzo il cui fine deve essere individuato nell'interesse del minore²⁶.

Gli strumenti utilizzati nel caso in cui i genitori non rispettino i doveri imposti dal proprio ruolo sono quelli previsti dagli artt. 330 e 333 del codice civile. Tali provvedimenti sono provvisori e possono essere revocati a norma dell'articolo 743 c.p.c.

Il giudizio di bilanciamento dunque sembra essere lo strumento attraverso cui la giurisprudenza individua l'interesse del minore. Ciò è ribadito anche dalla Consulta, laddove sostiene che "tutti i diritti fondamentali si trovano tra loro in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate e in potenziale conflitto tra loro [...]. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona"²⁷.

Individuare la migliore soluzione possibile per il minore discende direttamente dal principio personalista "quale sintesi e fondamento dell'intera impalcatura costituzionale"²⁸.

¹⁹ Corte EDU, sez. IV, 17 luglio 2012, n. 64791, caso M.D. e altri c. Malta.

²⁰ Tra le prime pronunce che enunciano espressamente il principio ricordiamo le sentenze *Olsson (II) c. Svezia*, 27-11-1992 e *Johansen c. Norvegia*, 7-8-1996

²¹ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 25.10.2016, 14 e ss; Trib. min. Reggio Calabria, decreto, 8 marzo 2016, 8; Trib. min. Reggio Calabria, decreto 29.09. 2015.

²² Trib. min. Reggio Calabria, decreto 25.10.2016, 14 e ss.

²³ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 25.10.2016.

²⁴ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 25.10.2016; Trib. min., decreto 29.09. 2015.

²⁵ R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile* cit.; A.C. MORO, L. FADIGA (a cura di), *Manuale di diritto minorile*, Bologna, Zanichelli, 2008, 194; L. FERRI, *Della potestà dei genitori. Art. 315-342*, Bologna, Zanichelli, 1988

²⁶ R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile* cit.

²⁷ [Corte costituzionale sent. n. 85 del 2013](#), punto 9, cons. in diritto.

²⁸ A. ARENA, *A proposito dello "statuto costituzionale del minore (Brevi riflessioni a margine di alcune "novità" nel dibattito parlamentare e nella giurisprudenza comune)*, in *Consulta OnLine, Studi 2016/II*, 246.

Secondo il principio personalista le formazioni sociali in cui la persona è inserita non devono interferire nella vita del singolo a patto che ciò non sia indispensabile per la persona stessa.

A fianco del principio personalista vi è quello di sussidiarietà secondo cui l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine, in quanto evento traumatico, può essere disposto solo qualora il nucleo non riesca ad assicurare al bambino l'assistenza materiale e morale. L'intervento dello Stato è dunque di carattere sussidiario in sostituzione del livello più basso di organizzazione sociale, in questo caso la famiglia.

Determinare quali siano di volta in volta i migliori interessi del bambino attraverso il bilanciamento, tuttavia, non è un'operazione univoca: lo studio delle decisioni delle corti in materia di *best interests* dimostra come il bilanciamento non dia sempre lo stesso risultato aprendo questioni, tutt'ora controverse, di certezza del diritto.

Attraverso i tre punti essenziali citati, in conclusione, dalle motivazioni dei giudici si evince che la funzione educativa e di istruzione dei genitori, per quanto caratterizzata da un livello elevato di libertà, non può considerarsi del tutto autonoma rispetto ai valori generali della collettività e delle strutture sociali in cui è inserita. Di conseguenza, l'azione pedagogica deve essere in primo luogo orientata ai valori fondamentali della coscienza sociale considerati fondamentali per il vivere civile e in secondo luogo deve soddisfare l'interesse del minore ad essere educato a diventare un cittadino responsabile di una comunità democratica.

3. *Riflessioni a margine dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.*

Ogni minore ha interesse ad una crescita sana ed equilibrata, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico. Perché ciò si realizzi è importante che ogni minore goda di un ambiente familiare stabile che gli offra affetto e cura, di un livello sufficiente di educazione per lo sviluppo della sua personalità, di cure necessarie alla sua salute e al suo benessere emotivo ed infine della possibilità di essere ascoltato in relazione alla sua capacità di discernimento²⁹.

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la clausola generale dell'interesse del minore non debba essere determinata in astratto secondo una generica idea di cosa possa essere idoneo al benessere di un bambino, ma che invece debba essere valutata in riferimento alle circostanze del caso concreto. Nei casi che ci hanno occupato, infatti, in astratto, ai fini della realizzazione del migliore interesse del bambino è fondamentale sia il suo diritto alla bigenitorialità e a crescere nella propria famiglia, sia il suo diritto ad essere destinatario di un'educazione responsabile ai fini del suo armonioso sviluppo psico-fisico. Nel caso concreto, tuttavia, questi due diritti sono in conflitto e, come abbiamo visto, il bilanciamento operato dai giudici all'interno del citato orientamento tende a far prevalere il secondo diritto sul primo.

Al principio del preminente interesse del minore è riconosciuta una doppia natura: da un lato, esso viene richiamato dalla legge in modo generale e astratto al fine di tutelare l'intera categoria dei minori, dall'altro lato funge da standard giudiziario e permette al giudice, anche derogando la legge generale, di pervenire alla decisione più adatta per il singolo minore oggetto di tutela³⁰.

In questa seconda accezione, che ritengo la più idonea all'individuazione dell'interesse, il *best interests* è considerato uno standard universale di riferimento. Il giudice dovrà tenerlo in considerazione nella risoluzione di un caso concreto in modo che possa essere raggiunta la miglior soluzione per il minore, tale da assicurare il benessere dello stesso. Il principio funzionerà così "da

²⁹ S. ROMBOLI, *La natura "relativa" ed il significato di "clausola generale" del principio dell'interesse superiore del minore*, in F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 509.

³⁰ E. LAMARQUE, *Prima i bambini* cit., 15.

criterio di eccezione e temperamento di altri principi o regole nelle decisioni giudiziarie”³¹. Il ruolo di standard giudiziario del principio in esame è confermato dalle [sentenze n. 198 del 1986](#) e [n. 303 del 1996](#) della Corte costituzionale relative alla legge 184 del 1983 sull’adozione e l’affidamento di minori³².

Dovendo fare riferimento al caso concreto, la categoria del superiore interesse del minore è fortemente sensibile al variare delle circostanze proprie di ogni caso, dei diritti da bilanciare e molto spesso anche al variare del contesto sociale, sia relativamente al luogo, sia relativamente al periodo storico. Sulla base di tali considerazioni parte della dottrina ritiene che “sia preferibile, per la sua reale efficacia, che la previsione del principio in esame rimanga legata ad un concetto giuridico generico, attraverso la tecnica e con il significato della clausola generale”³³.

Per altri studiosi, proprio l’estrema flessibilità di un principio che prenda in considerazione di volta in volta gli interessi in gioco, il tipo di società in cui vivono le parti coinvolte e la cultura di riferimento rischia di rendere estremamente discrezionale l’intervento del giudice, indebolendo così i principi di legalità e di certezza del diritto³⁴.

Nei casi trattati, come in generale avviene in materia di interesse del minore, il contesto sociale incide in modo determinante sull’interpretazione dei giudici. L’indottrinamento a cui la ‘ndrangheta sottopone le proprie nuove generazioni è circostanza rilevante nelle argomentazioni della corte reggina. Probabilmente in un contesto di criminalità comune i giudici avrebbero adottato misure meno severe poiché il giudizio prognostico³⁵, richiesto per la valutazione dell’interesse, avrebbe considerato meno probabile la strutturazione criminale dei giovani cresciuti in una famiglia coinvolta in attività illecite.

I provvedimenti citati infatti si inquadrano in un contesto particolare. Nelle situazioni prese in esame l’educazione ‘ndranghetista ha determinato in concreto un pregiudizio per il minore in termini di sofferenza psico-fisica o di strutturazione criminale.

Ritengo sia importante soffermarsi su questo punto per evitare di fraintendere l’azione del Tribunale. Le motivazioni delle decisioni, così come vengono argomentate dai giudici, sono ad alto rischio di strumentalizzazione o fraintendimento in un tema come l’educazione dei figli, in cui l’intervento dello Stato dovrebbe essere, secondo i principi costituzionali, sussidiario e rispettoso della libertà educativa dei genitori. Non sono mancate infatti critiche verso tali decisioni da parte di chi sostiene che esse siano troppo intrusive nell’ambiente familiare. L’educazione infatti è considerata dalle famiglie come una propria competenza esclusiva.

Il caso ha richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha avuto risonanza sia sulla stampa italiana sia su quella internazionale³⁶. Come spesso accade, tuttavia, non sempre la stampa ha dato

³¹ S. ROMBOLI, *La natura “relativa”*, 2014, 509; M. DISTEFANO, *Interesse superiore del minore e sottrazione internazionale di minori*, Cedam, Padova, 2012; P. STANZIONE, B. TROISI, *Principi generali del diritto civile*, Giappichelli, Torino, 2011.

³² A. ARENA, [A proposito dello “statuto costituzionale del minore](#), cit., 246.

³³ S. ROMBOLI, *La natura “relativa”* 512.

³⁴ L. GIACOMELLI, *(Re)interpretando i best interests of the child: da strumento di giustizia sostanziale a mera icona linguistica?*, in F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), *La famiglia cit.*, 468.

³⁵ Il principio dell’interesse del minore richiede al giudice, al momento dell’interpretazione, una valutazione prognostica. Questo aspetto differenzia i casi in esame dalla maggior parte delle questioni di competenza del giudice civile, in cui questi decide le liti accertando e valutando eventi passati. Le situazioni in esame invece, partendo allo stesso modo dalla valutazione di eventi passati, richiedono al giudicante di proiettare la decisione nel futuro (mostrando così il loro carattere prognostico), cercando di individuare la soluzione che si riveli la migliore per la vita futura di quel particolare minore. Tali giudizi, essendo fondati su una previsione della vita futura del minore e della sua famiglia, sono caratterizzati da un elevatissimo grado di incertezza e di opinabilità (L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Rivista di diritto civile*, 1/2016, 88).

³⁶ G. BALDESSARRO, *Via la patria potestà ai boss mafiosi, il Pd lo propone per legge*, in [laRepubblica.it](#), 20 marzo 2015; D. DE CRESCENZO, *Caffero De Raho: giusto allontanare i ragazzi dai clan*, in *Il Mattino*, 21 aprile 2016, 5; C. FOTIA, *Salviamo i figli da una vita criminale*, in [L’Unità.tv](#), 8 febbraio 2016; P. GAETA, *Minacciati i magistrati dei Tribunale per i minorenni*, in [Gazzetta del Sud online](#), 29 maggio 2016; A. GALDO, *Sono già ottanta i bambini sottratti ai boss*, in *Il Mattino*, 5, 21 aprile 2016; M. MANCINI, *La rivoluzione silenziosa di un tribunale di frontiera*, in [Narcmafie](#) (2015) 1.; M. MAUGERI, *Quei bambini tolti alla ‘ndrangheta e accolti da don Ciotti*, in [Il Sole-24 Ore](#), 20 luglio 2016; G.

risalto alle argomentazioni dei giudici soffermandosi piuttosto in generale sulla notizia dell'allontanamento di alcuni minori da famiglia appartenenti alla criminalità organizzata, non contribuendo alla comprensione del peculiare contesto sociale. Il Tribunale, anche attraverso le parole del suo Presidente, afferma che le strumentalizzazioni sono prive di fondamento³⁷.

È bene precisare, infatti, che i provvedimenti non sono adottati in conseguenza di un facile automatismo che lega l'inidoneità dei genitori alla sola appartenenza degli stessi ad un contesto mafioso. Tale appartenenza in sé difficilmente giustificherebbe un provvedimento sulla sua responsabilità genitoriale. Potrebbe, per esempio, presentarsi il caso di affiliati all'organizzazione mafiosa che desiderino per i figli un destino diverso dal proprio³⁸. Non è corretto dunque configurare una sorta di presunzione riguardante la famiglia mafiosa.

Ritengo altresì che gli interventi del Tribunale, da questo punto di vista, siano saldamente ancorati a fatti legati al contesto familiare e ambientale in esame, da cui possiamo dedurre un pregiudizio concreto per il minore.

Quindi, per valutare i fatti posti a fondamento delle decisioni, è utile individuare le caratteristiche del contesto a cui il Tribunale di Reggio Calabria si riferisce.

L'ambiente calabrese è caratterizzato da una forte influenza della criminalità organizzata locale. La struttura della 'ndrangheta è di tipo familiare, la famiglia biologica e quella della cosca si sovrappongono, di conseguenza i legami all'interno dell'organizzazione sono quasi indissolubili in quanto legami di sangue. La continuità generazionale è molto importante al fine di perpetrare il dominio territoriale dell'organizzazione e a tal fine l'attenzione verso i giovani, considerati come le nuove leve dell'associazione criminale, è molto alta. In molti casi, questi sono coinvolti fin da bambini nelle dinamiche criminali delle famiglie a cui appartengono. Infatti, il numero di condanne di minorenni in relazione a reati sintomatici di una strutturazione criminale mafiosa come omicidi di rappresentanti delle forze dell'ordine, estorsioni in danno a imprenditori locali, spaccio di droga o coinvolgimento in faide locali è molto elevato rispetto al resto del territorio italiano³⁹.

In questo contesto i comportamenti considerati segnale di inidoneità genitoriale, censurati tramite gli strumenti *ex artt.* 330 e 333 del c.c., sono stati individuati dal Tribunale nella trasmissione, tramite l'educazione, di modelli culturali delinquenziali o nel coinvolgimento dei minori in affari illeciti. Alcuni genitori permettevano ai minori di assistere alla commissione di reati o affidavano loro piccoli compiti da eseguire come una sorta di "iniziazione" alla carriera criminale. Ad alcuni bambini, per esempio, veniva insegnato a tagliare la droga. Un riscontro di tale situazione si può osservare nella lettura del decreto del 29.09.2015 in cui la corte riporta la dichiarazione di una madre che così descrive la propria situazione familiare: "mio figlio [...] sembra più adulto della sua età, perché è stato abituato a fare cose da grandi, a vedere armi e droga. Sicuramente se non avessi preso la decisione di andare via [...] avrei avuto un figlio 'ndranghetista in carcere o morto ammazzato già al compimento dei 14 anni"⁴⁰. Il minore risultava coinvolto fin dalla tenera età in attività illecite per cui, secondo il Tribunale, "la sistematica attività di indottrinamento mafioso del figlio - consistita nell'aver esposto il piccolo [...] all'uso di armi, l'averlo fatto assistere ad attività delinquenziali e reso partecipe degli scopi criminosi dell'organizzazione - ha [...] comportato una grave compromissione dell'equilibrio psico-fisico del minore, tale da integrare gli estremi di una condotta maltrattante"⁴¹.

PIANIGIANI, *Breaking Up the Family as a Way to Break Up the Mob*, in *New York Times*, 10 febbraio 2017; G. TIZIAN, *I clan contro i giudici che tolgono i figli ai boss*, *Espresso*, 21 aprile 2016; F. VIVIANO, *'Ndrangheta, i boss scrivono al giudice: "Toglici i nostri figli, forse saranno salvi". I mafiosi si rivolgono al Tribunale dei minori perché allontani i ragazzi dalla Calabria*, in *La Repubblica*, 12 febbraio 2017, 18.

³⁷ Si rimanda ad un'intervista al Presidente Roberto Di Bella da me condotta (Reggio Calabria, 12.05.2016) in G. VANNONI, *L'interesse del minore. Il cuore delle motivazioni della recente giurisprudenza del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, in *Questione Giustizia*, 13 febbraio 2017.

³⁸ S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio e funzione educativo dei genitori. Uno studio di diritto comparato su mafia e radicalizzazione jihadista*, Giuffrè, Milano, 2016, 51.

³⁹ R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile cit.*, 14.

⁴⁰ Trib. min Reggio Calabria, decreto 29.9.2015, 1.

⁴¹ Trib. min Reggio Calabria, decreto 29.09.2015, 4.

Dalla lettura dei provvedimenti si può notare il ricorrere di alcuni concetti: la presenza di un ambiente familiare permeato da un travisato senso dell'onore e del rispetto, un sistema valoriale fortemente connotato in senso criminale e un indottrinamento mafioso fin dalla tenera età. Il concetto di onore è centrale nel sistema valoriale mafioso ed è strettamente legato alla violenza, alla sopraffazione, all'omertà, all'obbedienza cieca ai capi dell'organizzazione e alla vendetta verso i torti subiti.

Nel decreto del 6.03.2012 si legge “pressante è l'esigenza di disporre l'allontanamento dei tre minori [...] dal contesto ambientale e familiare descritto, permeato da dinamiche malavitose e, comunque, da valori improntati ad una sub-cultura, con un travisato senso dell'“onore” e del “rispetto”. L'elevato rischio per i medesimi di subire ulteriori vessazioni e di acquisire una deteriore cultura malavitosa (o, comunque, improntata ai valori “tribali” sopra descritti), nell'assenza di valide figure di riferimento, appare un'ipotesi tutt'altro che remota”⁴².

Determinante è l'assenza educativa del genitore, motivo per cui la corte ha deciso la decadenza della responsabilità di un padre poiché “le ripetute condanne per reati di criminalità organizzata, il lungo periodo di detenzione, la consequenziale assenza educativa dalla vita dei figli e il mancato dissenso in ordine al coinvolgimento della minore [...] nella vicenda concernente la ritrattazione della madre (a riprova di una piena sintonia con la famiglia della deceduta, nell'assenza di ogni cautela per il precario equilibrio della ragazzina) impongono – d'urgenza e inaudita altera parte - anche tale misura, deponendo per la sua incapacità di fornire ai figli un adeguato indirizzo educativo (presupposto imprescindibile per un corretto esercizio della potestà genitoriale) e di tutelarli dalle negative dinamiche riassunte”⁴³.

In riferimento ad un altro caso la corte ha deciso che “la situazione di disagio discende essenzialmente dall'inadeguatezza delle figure genitoriali investite della responsabilità educativa: figure che riproducono, nel nucleo familiare in cui dovrebbe avere luogo lo sviluppo del ragazzo, il sistema valoriale, fortemente connotato in senso criminale, che contraddistingue il circuito sociale e il contesto territoriale in cui la famiglia [...] è inserita”⁴⁴.

Altri elementi che si leggono nelle pagine dei giudici fanno riferimento ad un distorto rapporto con i rappresentanti delle istituzioni, al coinvolgimento dei minori in attività illegali e l'instaurarsi di situazioni oggettive che impediscono l'esercizio pieno della responsabilità genitoriale.

Per i giudici “sintomatica dell'introyezione di una cultura mafiosa, che distorce il rapporto con i rappresentanti delle Istituzioni, appare l'espressione indirizzata (“*Cani da guardia*”) [...] al personale del Commissariato”⁴⁵. In questo caso un minore si era rivolto ad un collaboratore di giustizia e ai suoi familiari chiamandoli “infami” e ai rappresentanti delle forze dell'ordine come “cani da guardia”.

Inoltre, in riferimento alla valutazione prognostica, i giudici associano a queste situazioni la previsione per i minori di un “destino ineluttabile”, un futuro che i minori, vivendo questi ambienti quotidianamente, non potrebbero cambiare.

Così argomenta la corte: “tale soluzione [l'allontanamento di un minore dalla Calabria, ndr] appare l'unica percorribile per sottrarre il minore ad un destino altrimenti ineluttabile (come evidenziato anche nella relazione in data 9.3.2012 della Comunità Ministeriale di Reggio Calabria, là dove si evidenzia nell'atteggiamento [del minore] “una certa rassegnazione ad una vita segnata”) e, nel contempo, per consentire al medesimo di sperimentare contesti culturali e di vita alternativi a quello deteriore di provenienza”⁴⁶. Possiamo leggere ancora: “Nel quadro familiare e sociale così riassunto è agevole predire che il modello educativo proposto dagli stretti familiari - in cui i comportamenti sovversivi delle regole morali e civiche del vivere vengono per *facta concludentia* indicati come norma di vita e linea di condotta – rischia concretamente di compromettere lo sviluppo del minore,

⁴² Trib. min. Reggio Calabria, decreto 6.03.2012, 8.

⁴³ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 6.3.2012, 9-10.

⁴⁴ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8.03.2016, 2.

⁴⁵ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8.03.2016, 6.

⁴⁶ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 19.7.2012, 3.

esponendolo a condotte devianti e a un futuro di sofferenza, in cui la carcerazione appare – nella migliore delle ipotesi – come un destino ineluttabile”⁴⁷.

Il minore è stato “avviato proprio da questi modelli educativi, e non da altro, a un futuro improntato all’illegalità: futuro che potrebbe essere già nell’attualità della situazione di vita del ragazzo che [...] è stato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 341 bis del codice penale”⁴⁸.

La corte non ha dubbi sulla legittimità degli interventi nelle situazioni sopra citate poiché “il contesto familiare criminale ha *ab imis* un’idoneità educativa che nasce dalla condivisione ed acquisizione di disvalori sociali, trasmessi per ‘eredità’: si profila, cioè, una chiara *culpa in educando* o *in vigilando* dei genitori, se non una condotta dolosamente maltrattante o inosservante dei doveri di assistenza familiare”⁴⁹. Per questi motivi ritiene censurabile il modello educativo mafioso, il qual può dar luogo a responsabilità civile indiretta *ex art. 2048 c.c.* per culpa in educando o in vigilando, se non a reato – *ex artt. 570 e 572 c.p.*- nei casi di dolo.

Nel decreto 25.10.2016 il tribunale cita una pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che il genitore che ometta deliberatamente di costituire per il figlio un valido modello parentale e fecondo sul piano educativo, deve risarcire ogni danno anche qualora il comportamento omissivo, costituente eventualmente reato *ex art. 570 c.p.*, non sia accertato e sanzionato in sede penale⁵⁰.

Come si può osservare dalla lettura dei provvedimenti, l’intervento del tribunale non è volto a punire una famiglia per il solo fatto di appartenere alla criminalità organizzata; esso interviene nel momento in cui venga riscontrato un pregiudizio concreto all’interesse dei minori e dunque all’integrità psico-fisica dei bambini riconducibile al sistema educativo mafioso. Ricordiamo che, ai fini dell’intervento del tribunale per i minorenni con provvedimenti di limitazione, sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, non è necessario che il genitore agisca con colpa, ma è sufficiente una situazione obiettiva di pregiudizio. Questo concetto è stato ribadito dalla Corte nel decreto del 22.04.2013 quando afferma che “non appare superfluo sottolineare che la limitazione della potestà genitoriale non deve essere necessariamente ricollegata a “colpe” specifiche, ma può essere statuita anche alla presenza di *situazioni oggettive* che impediscono l’esercizio pieno delle prerogative connesse e là dove sia necessario in funzione delle preminenti esigenze di tutela del minore”⁵¹. Nel decreto 8.03.2016 si legge: “Come correttamente segnalato dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni, i dati esposti “non si sono riportati per far abbattere sulle figure genitoriali una sorta di stigma sociale quale conseguenza delle vicende giudiziarie, ma soltanto per affermare che il contesto educativo in cui il minore si trova è, non solo in prospettiva, ma nell’attualità della situazione di vita del ragazzo, decisivo nella produzione di marcate distorsioni preoccupanti e di rilevanza tale da compromettere, se non contrastate, in modo decisivo il suo sviluppo” [...] Si tratta con evidenza di comportamenti di cui in questa sede (e cioè nell’ottica esclusiva del preminente interesse di tutela del minore) non rileva definire i connotati e i livelli di intenzionalità, apparendo sufficiente e necessario valutarne l’obiettivo carattere pregiudizievole per la crescita e corretta educazione del minore”⁵².

La costruzione argomentativa del Tribunale di Reggio Calabria sembra avere riscontro nell’impianto costituzionale in quanto, nonostante la Costituzione tuteli l’autonomia della famiglia, non legittima una totale assenza di “qualsiasi interferenza *ab esterno*”⁵³.

Da un lato infatti lo Stato repubblicano rifiuta ogni ideologia di Stato che abbia come fine quello di uniformare l’educazione morale e intellettuale delle nuove generazioni a valori e principi imposti

⁴⁷ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8.03.2016, 5; così anche Trib. min. Reggio Calabria, decreto 25.10.2016, 14.

⁴⁸ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8.03.2016, 5.

⁴⁹ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 25.10.2016, 14.

⁵⁰ Cass. Sez. I, 10 aprile 2011, n. 5652.

⁵¹ Trib. min. Reggio Calabria, decreto 22.04.2013.

⁵² Trib. min. Reggio Calabria, decreto 8.03.2016, 5.

⁵³ R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile* cit., 21.

dalla legge, dall'altro però il disegno costituzionale prevede che il processo di formazione dei soggetti minori sia vincolato, sulla base dell'articolo 2, allo sviluppo della loro personalità all'interno dei valori che la Carta costituzionale indica come fondamentali per la formazione morale e intellettuale dei giovani⁵⁴.

Possiamo allora concludere che nonostante esista un'ampia libertà di educazione e sia vista con sfavore un'uniforme "educazione di stato" che annulli il pluralismo e le differenze culturali, tale libertà "non fa venire meno il disegno costituzionale che vuole l'intero processo di formazione del minore vincolato, ex art. 2 Cost., all'integrale sviluppo della sua personalità"⁵⁵ in un quadro che deve risultare solidale con i valori costituzionali.

L'autonomia garantita dagli artt. 29 e 30 della Costituzione, infatti, non deve essere intesa come una dissociazione fra educazione familiare e valori generali della collettività.

Oltre al dettato costituzionale, i contenuti minimi della proposta educativa devono essere identificati nella normativa pattizia. Nei provvedimenti, come abbiamo già detto, è stato richiamato frequentemente l'articolo 29 della Convenzione di New York in cui si legge che gli Stati convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità quella di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo, nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità. Il progetto educativo deve inoltre sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite. Altri elementi essenziali dell'educazione sono il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua. Una buona educazione dovrebbe porsi l'obiettivo di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona. Infine, dovrebbe sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

Di conseguenza, nel momento in cui la famiglia risulti uno strumento di pregiudizio per il pieno sviluppo della personalità del minore, il giudice minorile può intervenire per regolarne i rapporti.

Ritengo per cui che i provvedimenti di Reggio Calabria, prevedendo un limite al diritto dei genitori di educare i propri figli, non facciano altro che applicare i principi costituzionali e internazionali. Questo limite si trova nell'obbligo del rispetto dei principi costituzionali e dei valori fondamentali della civile convivenza a prescindere dal contesto sociale di provenienza⁵⁶. La corte, dunque, non nega che il dovere/diritto dei genitori di educare i propri figli sia caratterizzato da un'ampia discrezionalità rispetto ai modelli ai quali ispirare la funzione educativa ma chiarisce un punto importante: il modello educativo non può comunque porsi in contrasto con la cornice di principi e valori comuni della convivenza civile, sanciti sia a livello costituzionale sia a livello internazionale. Tali valori costituiscono una soglia insuperabile della discrezionalità educativa, oltrepassata la quale si configurerà una violazione dei doveri o un abuso dei poteri derivanti dalla responsabilità genitoriale, giustificando, nell'interesse del minore, l'intervento dell'autorità giudiziaria⁵⁷.

Tali limiti alla responsabilità genitoriale, minimo etico imprescindibile per una convivenza civile⁵⁸, sono stati individuati anche dalla dottrina nei principi fondamentali della Costituzione⁵⁹ e della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea⁶⁰.

⁵⁴ Si veda S. CASABONA, *Pedagogia dell'odio* cit.

⁵⁵ S. CASABONA, *Decadenza dalla responsabilità* cit.

⁵⁶ R. CASABONA, *Le potenzialità della Giustizia minorile* cit., 20.

⁵⁷ R. DI BELLA, *Le potenzialità della Giustizia minorile* cit., 23. Su questo punto, si veda anche S. CASABONA, *Decadenza dalla responsabilità* cit.

⁵⁸ M. SESTA, *Genitori e figli, tra potestà e responsabilità*, in *Riv. dir. priv.*, n.2/2000, 237.

⁵⁹ M. G. AUTORINO STANZIONE, *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Trattato teorico-pratico*, I, Torino, 2005; C. CARICATO, *Il rapporto di filiazione*, in S. PATTI, M. G. CUBEDDU (a cura di), *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, 2011, 923-935.

⁶⁰ G. SICCHIERO, *La nozione di interesse del minore*, in *Famiglia e diritto*, 1/2005, 72-80.

Crescere nella propria famiglia d'origine è certamente un diritto che ha carattere fondamentale ma non può essere considerato assoluto. Il diritto a vivere con i propri genitori, proprio in virtù dell'interesse del minore, deve essere, infatti, bilanciato con un altro diritto, anch'esso fondamentale, che è quello di ricevere un'educazione responsabile e responsabilizzante che preservi il giovane dai rischi connessi alla trasgressione delle comuni norme del vivere civile.

La peculiarità dell'interpretazione dell'interesse del minore del Tribunale di Reggio Calabria quindi risiede nel privilegiare il diritto ad avere un'educazione responsabile rispetto al diritto di vivere ed essere educato dai propri genitori, qualora i due diritti si pongano in contrasto.

In quest'ottica, l'indottrinamento mafioso che determini un concreto pregiudizio ai minori è un modello educativo che si pone oltre il limite descritto e di conseguenza tale circostanza richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria attraverso i provvedimenti *de potestate* che l'ordinamento gli fornisce.